



Investimenti XI FAQ della RAM sulla presentazione della domanda

FAI INFORMA 241/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

Facciamo seguito alla circolare fai informa n. 232/2024 del 2 dicembre u.s sulla presentazione della domanda per gli investimenti XI, per informare che la RAM s.p.a ha pubblicato le [FAQ](#) a chiarimento dei principali dubbi sulla misura.

Tra le risposte più importanti, segnaliamo quella relativa alla categoria ecologica dei mezzi rottamabili giacché erano sorti dei dubbi sulla possibilità di rottamazione di veicoli Euro 6 di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, alla luce della formulazione del modello di domanda in cui, nella colonna “*numero veicoli rottamati di massa complessiva superiore a 7 t*”, sono stati inseriti i riquadri per indicare i mezzi euro 5 ed Euro 4 o inf., mentre non viene data possibilità di indicare mezzi Euro 6.

La scrivente ha subito segnalato questa anomalia alla RAM s.p.a che ora, nell’ambito della FAQ dedicata, **ha espressamente riconosciuto la possibilità di rottamazione dei veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E (inclusi quindi gli Euro 6), di massa equivalente al veicolo nuovo acquisito.**

Per individuare la massa equivalente – prosegue la FAQ – si deve far riferimento:

- Per i veicoli ad alimentazione alternativa (tabella 1 del d.m 6 agosto 2024), alla colonna “Massa complessiva”;
- Per i veicoli ad alimentazione tradizionale (tabella 2 del d.m 6 agosto 2024), alla colonna “Tipo veicolo”.

Quanto all’indicazione nel modello di domanda dei veicoli da rottamare di categoria Euro 6, la soluzione individuata dalla FAQ è la seguente: “nel compilare la domanda sul modello scaricabile dal sito RAM, dovrà essere inserito nelle caselle “Euro 5”, il numero complessivo dei veicoli rottamati di classe superiore ad Euro IV o Euro 4. “Quindi, per indicare il mezzo da rottamare Euro 6, bisognerà utilizzare la casella Euro 5!”.

Sempre sui mezzi da rottamare, un altro chiarimento ha interessato le maggiorazioni per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato (ferroviario e marittimo), per il trasporto in regime A.T.P e di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi (categoria C dei mezzi agevolabili). Infatti, la FAQ chiarisce che *“si possono rottamare rimorchi e semirimorchi ma non trattori stradali o autocarri.”*

Per quanto riguarda gli altri aspetti chiariti dalla RAM, evidenziamo i seguenti:

- La domanda dovrà essere presentata esclusivamente all'indirizzo PEC ram.investimenti2025@legalmail.it **tra le ore 10:00 del 16/12/2024 e le ore 16:00 del 17/01/2025.** Si potrà presentare **una sola domanda** contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia, altrimenti verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima. È previsto un solo periodo di incentivazione.
- **Gli investimenti ammissibili sono quelli avviati dal 14 settembre 2024 e fino al 17 gennaio 2025, giorno ultimo per la presentazione delle domande.**
- Sulla compilazione dell'istanza, la RAM ha posto l'accento sui seguenti aspetti:
 - l'istanza deve essere compilata con il modello pdf predisposto e firmata digitalmente; **altri modelli, diversi da quello dedicato alla presente edizione, non saranno presi in considerazione;**
 - non devono essere allegati file nel formato .zip o nel formato .eml;
 - non occorre rinominare il file della domanda;
 - vanno allegati solamente i documenti richiesti, ovvero: Documento di riconoscimento del rappresentante legale o procuratore dell'impresa; Copia del/i contratto/i di acquisizione (o preventivo di spesa, conferma d'ordine o altro atto vincolante tra l'impresa e il venditore) del/i bene/i oggetto di investimento, sottoscritto da entrambe le parti, in data successiva a quella dell'entrata in vigore D.M. del 06/08/2024 n. 208 (ovvero a far data dal 14/09/2024). Nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, occorre specificare il costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M. 208/2024. A differenza delle precedenti edizioni, la suddetta documentazione non necessita della firma digitale del rappresentante legale dell'impresa.

I documenti relativi alla prova dell'avvenuto investimento verranno richiesti nella fase di rendicontazione.

- Le credenziali per l'accesso al portale RAM saranno inviate prima dell'inizio della fase di rendicontazione.
- E' possibile rendicontare **dalle ore 10:00 del 17/02/2025 alle ore 16:00 del 19/09/2025.**
- Per quanto riguarda la questione dei ganci nave dei rimorchi e semirimorchi agevolabili per l'intermodalità marittima, le FAQ spiegano che l'indicazione della conformità alla normativa MSC (prevista all'art. 7 del [d.d. del 20.11.2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre u.s), anziché alla normativa IMO (prevista invece all'art. 5, comma 7 del d.m 6 agosto 2024), è dovuta al fatto che tra questi due provvedimenti, è intervenuta *“la circolare prot. 26597 del 30 settembre 2024, emessa dalla Direzione generale per la motorizzazione di questo ministero, che comunica come le linee guida della Risoluzione IMO. 581 siano state sostituite dalla nuova risoluzione MSC. 479”*. **Di conseguenza, verranno ritenute idonee entrambe le attestazioni.**
- **Gli incentivi di cui al D.M. 208/2024 non sono compatibili con altre misure quali la legge Sabatini; dunque, il riconoscimento di un incentivo esclude l'altro.**
- L'annullamento dell'istanza è possibile entro i termini di chiusura della rendicontazione. Le richieste di annullamento successive al 19 settembre 2025 non saranno prese in considerazione. Non sarà possibile annullare nemmeno le istanze scadute, per le quali non si è conclusa correttamente la rendicontazione.
- Sempre all'interno del periodo di rendicontazione, è possibile riaprire una rendicontazione già chiusa per aggiungere ulteriore documentazione, inviando una PEC all'indirizzo ram.investimenti2025@legalmail.it. Nell'oggetto deve essere riportata la dicitura *“richiesta riapertura istanza IN .../2025”*, e alla PEC andrà allegato il documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa.

Per ulteriori raggugli, si rimanda alla lettura delle FAQ.